

17 Competenza territoriale

- Mi chiamo Ricci Aldina. Con l'anno scolastico 2002/2003 ho prestato continuamente servizio per quattro anni nel corso degli ultimi dieci e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo, nel territorio di competenza della stessa diocesi (Massa Carrara Pontremoli); - sono in possesso del Diploma di Scienze Religiose.

Vorrei chiedere se a seguito di un eventuale trasferimento per motivi familiari fuori dal territorio della diocesi sopra indicata e continuando ad insegnare quindi nel territorio di competenza di una nuova diocesi, posso o meno partecipare al concorso.

Se sì, per quale diocesi (la vecchia o la nuova) e se esistono inoltre degli ulteriori adempimenti burocratici da mettere in atto (cambiamento residenza, ecc).

*Un grazie anticipato per una Vostra eventuale competente risposta.
Cordiali saluti*

Risposta

Si può partecipare al concorso per i posti della diocesi per la quale si è in possesso del certificato di idoneità, a prescindere dalla residenza anagrafica o effettiva. Se si prevede un trasferimento della famiglia, sarà possibile chiedere ugualmente un trasferimento all'amministrazione scolastica (come tutti gli altri insegnanti di ruolo), a condizione di possedere l'idoneità per la diocesi di destinazione (e, ovviamente, sempre che vi siano posti disponibili).

18 Competenza territoriale

Siamo un gruppo di sette insegnanti, che hanno tutti i requisiti per poter partecipare al concorso riservato, ma abbiamo questo grande problema.

Pur appartenendo alla diocesi di Salerno, insegniamo nella diocesi di Avellino. Questo perché nel 1998 alcune zone appartenenti alla diocesi di Salerno sono passate alla diocesi di Avellino. Le scuole dove insegniamo sono passate alla diocesi di Avellino. Tra le due diocesi ci fu un accordo, Salerno nel corso di alcuni anni avrebbe dovuto richiamarci in diocesi, ciò non è stato fatto. Ora la diocesi di Avellino non vuole darci l'idoneità per poter partecipare al concorso, dicendo: "E' arrivato il momento che ve ne andate, non ci servite più. Avete tolto la possibilità a sette persone della nostra diocesi di poter partecipare al concorso". Ma noi che colpa abbiamo? Salerno ci dice: "Io l'idoneità ve la posso dare ma fino al '98, poi voi avete insegnato nella diocesi di Avellino".

Ma noi il concorso dove lo dobbiamo fare? Chi deve darci l'idoneità? A chi dobbiamo rivolgerci? Grazie per la vostra pazienza e fiduciose attendiamo una vostra risposta in merito.

Fiorillo Anna e altre sei.

Risposta

Il vostro caso, diciamo, è senz'altro "singolare". L'idoneità ve la deve rilasciare la Diocesi in cui insegnate, ma a quanto pare Avellino vi ha dato il "benservito". A questo punto dovrebbe intervenire il responsabile diocesano di Salerno, ma capisco il suo imbarazzo perché, quasi sicuramente, anche nella sua Diocesi tutti i "posti" sono assegnati.

24 Concorso e competenza territoriale

D:-Sono un'abbonata a "L'ora di religione", insegnante di religione all'estero, insegno infatti da 6 anni (di cui 4 con 12 ore settimanali e 2 con 10) presso la Scuola Elementare Statale Italiana di Atene.

Sono in possesso del diploma di maturità magistrale (5 anni) e di una laurea in lingue e letterature straniere. Pensate che potrò partecipare al concorso, e in caso affermativo dovrei farlo presso la mia diocesi di origine?

Grazie per quanto potrete farmi sapere e buon lavoro!

Antonella Silvestri.

Risposta

Potrebbe partecipare al concorso se un vescovo di una diocesi italiana le dovesse riconoscere l'idoneità (ma ciò vorrebbe dire sottrarre possibilità di sistemazione agli insegnanti che già sono in servizio da tempo nella diocesi).

161 IRC: Competenze territoriali

Gentilissimo Nicola, sono don ***, direttore dell'ufficio scuola della diocesi di ***, vorrei inviare una lettera a tutti i Dirigenti Scolastici della mia diocesi, perché alcuni, come ti ho detto per telefono, non voglio riconoscere la territorialità degli Ordinari diocesani. Mi puoi aiutare? Grazie.

Risposta

Io invierei la seguente lettera a tutti i Dirigenti Scolastici della tua diocesi: Gentilissimo Dirigente Scolastico, negli ultimi tempi sono avvenute alcune incomprensioni relative alle competenze della

nomina dell'insegnante di religione cattolica. Si ritiene di far cosa utile e gradita precisare alcuni punti relativi alle competenze territoriali dell'Ordinario Diocesano:

1. L'insegnamento della religione cattolica è un insegnamento concordatario;
2. L'articolo 9.2 del Concordato stabilisce che la Repubblica Italiana "continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica, nelle scuole pubbliche...";
3. Il Protocollo Addizionale al punto 5 in relazione all'articolo 9 di revisione del concordato precisa: "l'insegnamento della religione cattolica... è impartito.... da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'Autorità Ecclesiastica, nominati d'intesa con essa, dall'autorità scolastica";
4. Il DPR 751 del 16 dicembre 1985 chiarisce chi è l'Autorità Ecclesiastica, infatti al punto 2.5 recita testualmente: "L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario Diocesano e da esso non revocata...";
5. nell'Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana (DPR 751/85 e DPR 202/90) viene sempre indicato l'Ordinario diocesano come competente per il rilascio del decreto di idoneità all'insegnamento della religione cattolica e sempre lo stesso Ordinario diocesano come soggetto in grado di proporre l'insegnante di religione nella stipulazione dell'accordo tra scuola e ufficio scolastico diocesano;
6. All'articolo 3 della Legge 121 del 25 marzo 1985 si precisa che "La circoscrizione della diocesi.... è liberamente determinata dall'Autorità Ecclesiastica..." e la nomina degli Arcivescovi e

Vescovi diocesani ha “giurisdizione territoriale” (Cfr. Circolare numero 53 del Ministero degli Interni – Direzione Generale degli Affari dei Culti del 3 gennaio 1986);

7. Allo stato attuale la Regione *** ha n. ** Diocesi con ** Ordinari Diocesani che hanno competenze territoriali ben precisa e delimitata con accordo tra Conferenza Episcopale Italiana e lo Stato Italiano;
8. Può capitare che un comune sia appartenente ad una diocesi diversa da quella in cui ha sede la Dirigenza Scolastica di quel comune;
9. L'autorità scolastica di competenza nominerà come insegnante di religione quella persona che l'Ordinario diocesano di quel comune ha proposto come idoneo e non altri;
10. Ne viene di conseguenza che una nomina di un insegnante di religione cattolica che non tenga conto di queste competenze, e in particolare della territorialità dell'Ordinario Diocesano, è contro ogni norma concordataria e perciò contro la legge dello Stato che ha recepito il concordato stesso. Tutta la normativa in merito all'insegnamento della religione cattolica tiene conto di tutti questi passaggi.